



COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 43

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventitre** del mese di **Luglio**, alle ore **21:00** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. BAGNULO FRANCA	SI	10. DE LAGO ELENA	SI
2. BALESTRIERI FRANCESCA	SI	11. GABUSI MARCO	SI
3. BARBERO ALBERTO	SI	12. GAI ALDO	SI
4. BASSO RAFFAELLA	SI	13. GANDOLFO PAOLO	SI
5. BEDINO SIMONA	SI	14. MARANGONI LUCA	SI
6. BOCCHINO GIOVANNI	SI	15. MERLINO PIERCARLO	SI
7. CECCONATO FIRMINO	SI	16. NEGRO ALESSANDRO	SI
8. CORINO ANGELICA	SI	17. PERNA ANTONIO	SI
9. D'ASSARO ANTONIO	SI		

TOTALE PRESENZE 17

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.

Il Presidente Signor MARANGONI LUCA, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore Balestrieri riferisce quanto segue:

Premesso che con Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", all'articolo 4 è stata introdotta la possibilità per i Comuni iscritti negli elenchi regionali delle località turistiche di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 Euro per notte.

Il medesimo articolo 4, inoltre, prevede che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Considerato che la città di Canelli è ormai entrata a far parte del circuito delle mete turistiche, a fronte di proposte e iniziative turistiche di carattere eno-gastronomico, come mostrano i dati sulle presenze alle iniziative citate, e che si tratta di un ruolo di prestigio che la Città intende mantenere e potenziare attraverso un programma di iniziative volte ad aumentare la propria attrattività turistica.

Considerato che è consolidata negli anni ormai la riproposizione di eventi quali la rievocazione storica denominata "Assedio di Canelli 1613" che si svolge nel mese di giugno all'interno delle mura cittadine, il percorso enogastronomico di settembre "Canelli Città del Vino" durante il quale alcune Regioni ospiti si incontrano nelle storiche cantine canellesi, la "Fiera regionale del Tartufo" che si svolge in contemporanea all'"Antica Fiera di San Martino", nel mese di novembre, a cui partecipano circa 150 bancarelle offrendo i più svariati generi di merci, la stagione teatrale da dicembre a maggio con spettacoli e compagnie di rilievo;

Rilevato che le storiche aziende canellesi, che aprono ai visitatori le proprie cantine in occasione degli eventi di cui sopra, rientrano nell'ambito del progetto di candidatura per il riconoscimento da parte dell'Unesco delle cantine di Canelli "cattedrali sotterranee", quale patrimonio mondiale dell'umanità;

Verificato che i pernottamenti nelle strutture ricettive si sono attestati negli ultimi tre anni intorno ai 10.000, e valutato che una così importante presenza turistica richieda la predisposizione di adeguati servizi nonché l'attivazione di interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio ambientale e l'organizzazione di eventi per la cui realizzazione il Comune necessita di risorse finanziarie.

Considerato che:

- il comma 3 dell'articolo 4 prevede che, con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre di ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e cioè decorrenti dal 7 aprile 2011, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato articolo 4.

Preso atto che il regolamento governativo di cui al comma 3 del citato articolo 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, e che pertanto è possibile procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Canelli l'imposta di soggiorno, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Vista poi la necessità di sostenere l'attrattività turistica della Città si ritiene di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza del pagamento dal 1° settembre 2014.

Tenuto conto che, come disposto dal citato articolo 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Considerato, inoltre, che è opportuno favorire il soggiorno dei nuclei familiari, concedendo esenzioni per i figli minori di anni 12 e, considerata la tassatività delle fattispecie esentabili dall'imposta, si ritiene di esentare i dipendenti alloggiati presso le rispettive strutture datoriali e gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati.

Sentite, infine, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, nonché tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte delle medesime associazioni.

Atteso che si è tenuto conto della necessità di modulare la tariffa in base alla tipologia delle strutture ricettive sia alberghiere sia extra alberghiere e del ricavo medio per camera occupata e che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità per i quali si assumono - quali parametri di riferimento - le tipologie e le classificazioni delle strutture ricettive così come definite dalle Leggi Regionali n. 14/1995, n. 31/1985, n. 38/1995, n. 20/2000, n. 22/2002 e n. 4/2003, le quali declinano le caratteristiche e i servizi propri delle singole strutture nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Preso atto che il tempo medio di permanenza dei turisti nelle strutture della città è pari a 2,3 giorni, si ritiene di applicare l'imposta ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive quali Alberghi, B&B e aziende agrituristiche, e fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive Case Appartamenti Vacanze, Residence e Affittacamere, per periodi di pagamento (trimestre).

Vista la richiesta di istituzione di un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

L'Assessore propone di deliberare in merito a quanto esposto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione: OMISSIS giusta registrazione verbale seduta depositata agli atti.

Intervengono:

- Cons. Barbero;
- Cons. Bedino;
- Sindaco;
- Cons. Barbero;
- Cons. De Lago;
- Sindaco;
- Cons. Barbero;
- Cons. De Lago;
- Sindaco.

Non avendo più richiesto la parola alcun Consigliere Comunale, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti:

PRESENTI:	n. 17
VOTANTI:	n. 17
FAVOREVOLI:	n. 12
CONTRARI:	n. 5 (Bedino, De Lago, Negro, Barbero, D'Assaro)
ASTENUTI:	n. --

DELIBERA

Tutto ciò premesso,

- 1) di istituire l'imposta di soggiorno così come prevista dall'articolo 4 del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011, con decorrenza del pagamento dal 1° settembre 2014;
- 2) di approvare il Regolamento per l'applicazione della suddetta imposta allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (all. C);
- 3) di dare atto che il gettito dell'imposta sarà destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- 4) di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta sia ai turisti sia ai gestori delle strutture ricettive ai fini dell'applicazione dell'imposta;
- 5) di dare mandato al responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti connessi all'applicazione e gestione dell'entrata e per gli adempimenti relativi alla adeguata comunicazione di cui al punto 4);
- 6) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011.

* * * * *

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2014.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MARANGONI LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 luglio 2014 al 09 agosto 2014, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì 25/07/2014

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04 agosto 2014:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

E' copia conforme all'originale.

Canelli, lì 25/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
